

DOGANA OGGI ALERT

IMPORTAZIONI DI TUBI ED E-BIKE: AUMENTANO LE CONTESTAZIONI SULL'ORIGINE

Sono sempre più frequenti le contestazioni, da parte dell'Agenzia delle dogane, sulle **importazioni di tubi ed e-bike** realizzate in Paesi extra-UE, soggette a numerose indagini internazionali da parte dell'Organismo antifrode europeo (Olaf). Per le aziende che operano nel settore siderurgico è indispensabile un'attenta selezione dei propri fornitori: la scelta della propria filiera produttiva non può prescindere da un controllo sull'affidabilità del fornitore extra-UE e sulla correttezza dell'origine doganale dichiarata. È fondamentale, inoltre, essere in possesso di un regolare certificato di origine della merce. Com'è noto, **Olaf (Ufficio europeo per la lotta antifrode)**, è un organo indipendente della Commissione europea che ha il potere di svolgere, in piena indipendenza, indagini interne o esterne, che possono essere estese anche a operatori e autorità in Paesi non appartenenti all'Unione europea. L'obiettivo dell'Organismo antifrode europeo è quello di rilevare eventuali casi di frode o elusione dei dazi doganali, che com'è noto sono risorse proprie dell'Unione europea, ossia voci attive del bilancio comunitario. Dal punto di vista doganale, assumono particolare rilievo le

indagini sull'origine dei prodotti, volte ad accertare possibili elusioni o evasioni dei dazi antidumping o di altre misure di salvaguardia.

I **dazi antidumping** assolvono una funzione non propriamente fiscale, bensì sanzionatoria e di tutela del mercato, mediante un riequilibrio del prezzo del prodotto, in quanto mirano a equiparare il prezzo del bene estero, con un dazio specifico, di importo equivalente al margine di dumping praticato. Tali misure rappresentano lo strumento più utilizzato per contrastare pratiche commerciali in grado di alterare sensibilmente i mercati interni.

Come riportato dalla relazione annuale della Commissione europea sulle attività antidumping del 19 settembre scorso, a fine



Milano

Via Torino 15/6
Tel. +39 02 78625150
www.studioarmella.com



Genova

Piazza De Ferrari 4/2
Tel. +39 010 8595200
armella@studioarmella.com

2021 erano in vigore 163 misure di difesa commerciale, di cui 109 misure antidumping definitive. Nel corso del 2021 l'UE ha avviato 88 inchieste, di cui 29 inchieste originarie e 59 riesami: lo strumento antidumping rimane, pertanto, il più utilizzato a livello unionale per la tutela del mercato interno.

Negli ultimi anni sono sempre più frequenti le indagini Olaf e, di conseguenza, le contestazioni sui dazi antidumping che coinvolgono numerosi importatori italiani ed europei.

Recentemente, Olaf ha avviato una nuova **indagine sui tubi senza saldatura di ferro (derivanti dalla ghisa) o di acciaio (diversi dall'acciaio inossidabile) importati dalla Thailandia**. La tesi dell'Ufficio antifrode europeo è che i prodotti realizzati dal fornitore thailandese non avrebbero subito una lavorazione sufficiente a determinare l'origine doganale thailandese. I prodotti importati avrebbero, secondo Olaf, origine cinese, con conseguente applicazione di un dazio antidumping pari al 54,9% del valore della merce. L'indagine Olaf interessa numerose aziende italiane che hanno acquistato tubi di acciaio e ghisa dal fornitore sottoposto a indagine.

L'Agenzia delle dogane ha avviato, pertanto, un'attività di accertamento, volta a contestare l'origine dichiarata all'importazione.

Da alcuni anni, inoltre, Olaf ha avviato un'indagine sulle importazioni di tubi di acciaio inossidabile importati dall'India. All'esito di un'inchiesta svolta sulla base di un incrocio di dati relativi alle importazioni ed esportazioni dall'India, Olaf è giunto a concludere che i prodotti importati da alcuni fornitori indiani avrebbero avuto origine doganale cinese, con

conseguente applicazione di un dazio antidumping pari al 71,9% del valore della merce. Tale contestazione ha colpito numerose aziende importatrici, in Italia e nell'Unione europea.



Anche il **settore dell'e-bike** è oggetto di numerose contestazioni. Nell'ultimo anno, Olaf ha diffuso nuovi Report di indagine, dai quali emergerebbe che le **bici elettriche importate dalla Thailandia e dalla Turchia** non avrebbero subito una lavorazione sufficiente e dovrebbero, pertanto, considerarsi di origine cinese, con conseguente applicazione di un dazio antidumping pari al 62,10% e di un dazio compensativo pari al 17,20%.



**In aumento le contestazione
su tubi ed e-bike importati
da Thailandia e Turchia:
fondamentali i certificati di
origine e un'attenta
selezione dei fornitori"**

Dal punto di vista probatorio, assume fondamentale rilievo il certificato di origine non preferenziale. Tale documento è rilasciato dalle autorità competenti del Paese terzo da cui provengono i prodotti, in genere dalla Camera di Commercio.

I certificati di origine sono redatti sulla base del formulario approvato dal legislatore europeo con tutte le indicazioni per l'identificazione della merce cui si riferiscono e sono rilasciati dalle autorità pubbliche competenti, all'esito di una specifica valutazione e prima che i prodotti siano dichiarati per l'esportazione verso l'Italia (all. 22-14 e art. 57, par. 3, Reg. 2447/2015, RE).

Se l'Agenzia delle Dogane ha "fondati dubbi" sull'esattezza delle informazioni in esso contenute, deve attivare una richiesta di cooperazione amministrativa ai sensi dell'art. 59 RE, chiedendo alle autorità estere di verificare se l'origine dichiarata sia stata stabilita correttamente. La certificazione, pertanto, ha valore di prova dell'origine del prodotto.

Come riconosciuto da numerose sentenze ottenute dal nostro Studio, nei casi in cui il fornitore abbia regolarmente richiesto, dando piena garanzia dell'origine della merce da esportare, e ottenuto, all'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente, regolari certificati di origine della merce dalla Camera di Commercio, **la pretesa dell'Agenzia delle dogane deve ritenersi illegittima** (Cassazione, sez. V, 29 aprile 2020, n. 8337; Cassazione, sez. V, 28 febbraio 2019, nn. 5931, 5932, 5933, 5934; Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, 23 novembre 2022, n. 1361; Commissione tributaria provinciale La Spezia, 24 maggio 2022, nn. 149 e 150; Commissione

tributaria provinciale La Spezia, 29 giugno 2021, n. 130; Commissione tributaria provinciale Venezia, 7 giugno 2021, nn. 456 e 457). Grava, infatti, sull'Amministrazione doganale l'onere di dimostrare l'invalidità del certificato di origine non preferenziale, come chiaramente espresso dalla fondamentale sentenza della Corte di Giustizia 9 marzo 2006, C-293/04, Beemsterboer Coldstore Services BV.

Secondo la Corte di Cassazione, **l'onere probatorio in merito alla diversa origine non può ritenersi assolto nell'ipotesi in cui l'Amministrazione doganale si limiti a richiamare un report Olaf**, se tale segnalazione non è supportata da ulteriori elementi che dimostrino l'irregolarità dell'operazione, poiché spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della maggior pretesa tributaria (Cassazione, sez. V, 31 luglio 2020, n. 16469; Cassazione, sez. V, ord. 24 luglio 2020, n. 15864; Cassazione, sez. V, ord. 29 aprile 2020, n. 8337).

In applicazione di tali principi, l'Amministrazione doganale, al fine di contestare l'origine documentata nel certificato estero, deve porre in essere una puntuale e completa istruttoria per confutarne la veridicità e per dimostrare la diversa origine.

Per evitare di incorrere in una contestazione doganale è essenziale un'attenta e accurata selezione dei propri fornitori. Verificare che il produttore rispetti gli standard previsti dalla normativa internazionale e che sia dotato di certificazioni rilasciate da enti certificatori indipendenti, che ne attestino la capacità produttiva rappresenta uno strumento indispensabile per gli importatori.